



**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE N. 175 / 2025**

**DEL 19/05/2025**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA RASSEGNA "INAUDITA MUSICA. MUSICISTE, COMPOSITRICI, CANTANTI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA STORIA" - CONCERTO 7 MARZO 2025 - CONTRIBUTO A PRO LOCO DI INDUNO OLONA - IMPEGNO DI SPESA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2025-2027";

PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n. 29 del 24/02/2025 è stato concesso all'associazione Pro Loco di Induno Olona il contributo di Euro 1.200,00 quale sostegno economico assegnato per le spese sostenute dall'associazione stessa in concomitanza con la collaborazione nell'organizzazione di un concerto nella serata di sabato 7 marzo 2025 presso la Sala Bergamaschi, nell'ambito della rassegna "Inaudita Musica. Musiciste, compositrici, cantanti che hanno contribuito alla storia", proposta dall'Associazione Cameristica di Varese, la quale coinvolge altri Comuni presenti nel territorio provinciale;

DATO ATTO che:

- l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico; pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo turistico, sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art. 6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

RIENUTO di dover assumere il corrispondente impegno di spesa pari a Euro 1.200,00 al capitolo 10405011000 "Interventi a Favore di Progetti Culturali e Turistici" del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2025;

VISTI altresì

-l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;

-l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

-l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 6/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

### **D E T E R M I N A**

- di riconoscere all'associazione Pro Loco di Induno Olona un contributo economico di Euro 1.200,00 finalizzato alla riuscita realizzazione del concerto che ha avuto luogo nella serata del 7 marzo 2025 in Sala Bergamaschi, per le motivazioni esposte in premessa;

- di impegnare a favore dell'associazione Pro Loco di Induno Olona, la somma di € 1.200,00 e di registrare l'impegno contabile derivante imputando la stessa al capitolo 10405011000 "Interventi a Favore di Progetti Culturali e Turistici" del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2025;

- di registrare l'impegno contabile derivante, imputando lo stesso al capitolo 10405011000, esigibilità 2025, del bilancio anno 2025-2027;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 19/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TURUANI ROSSANA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)